



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1229

Indizione della sessione I della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l'anno 2020

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (di seguito brevemente “RUI”), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTI gli articoli 149, commi da 3 a 5, e 150 del suddetto Regolamento Intermediari, recanti la disciplina della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte alla Sezione A del RUI;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito “Regolamento interno”), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019;

DELIBERA:

Art. 1

(Sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)

1. È indetta per l’anno 2020 la seguente sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI:

I sessione

1° appello: settembre 2020.

2. Le prove valutative si svolgono nella sede di Milano e nelle date del 10 e 11 settembre 2020.

3. Le date indicate potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell’effettivo numero di domande di partecipazione alle prove valutative presentate.

Art. 2

(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 8 gennaio 2020, entro e non oltre il 2 luglio 2020, entro il termine perentorio delle ore 17:00.

3. Il sistema informatico attesta la data e l’orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui al precedente comma 2, non sarà più consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno utile previsto. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell’appello prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.

5. Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo articolo 10.

Art. 3

(Domanda di partecipazione)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare e saranno chiamati a confermare, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 2, i seguenti dati:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, numero di codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;
- 6) il numero e la data di iscrizione alla Sezione A del RUI;
- 7) gli estremi della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3) e 4) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione.

2. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2020 è stato stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà essere effettuato unicamente *on line* secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

3. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 9.

4. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva sono valide purché non superino i tre anni dalla data di rilascio. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF, cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 9.

5. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

6. La documentazione prevista dai commi 3, 4 e 5 deve essere inviata tempestivamente, mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Prenotazione e assegnazione della sede)

1. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell'orario della prova valutativa. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

2. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione.

4. In caso di impossibilità del candidato a partecipare alla prova valutativa, il *contributo prova valutativa* corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Al candidato non è consentito richiedere alcun tipo di variazione della convocazione.

Art. 5

(Esclusione dalla prova valutativa)

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l'esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

- a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 6

(Convocazione e comunicazioni al candidato)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova, ed ogni eventuale avviso ulteriore, sono comunicati ai singoli candidati, mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata.

2. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell'area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

(Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice presiede allo svolgimento delle prove valutative.
2. I componenti della Commissione esaminatrice sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Art. 8

(Materie)

1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Analisi di scenario
- Costruzione del portafoglio
- Fondi comuni di investimento
- Futures
- Nozioni di matematica finanziaria
- Opzioni
- Strumenti derivati



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
- Swap
- Titoli azionari
- Titoli di credito
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Abusi di mercato
- Appello al pubblico risparmio
- Attività dei consulenti finanziari
- Disciplina dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Emittenti e società con azioni quotate
- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie.

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore al 31 marzo 2020.

Art. 9

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 75 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 3, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 54 quesiti a risposta multipla di cui 36 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 11 quesiti pratici, e 18 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100, sulla base di un punteggio di partenza di 10/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica, l'Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

Art. 10

(Svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'articolo 3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte il giorno della prova hanno valore di autocertificazione ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazioni mendaci e applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto decreto.

2. Durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, i candidati non possono comunicare fra loro né possono consultare appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione o alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e dell'articolo 11 delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti" adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.

Art. 11

(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 28 novembre 2019

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Vicepresidente

Marco Tofanelli